

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12648

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1/3/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate Roma (OMISSIS) nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente sig. M.A. del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta su interessi relativi a buoni postali fruttiferi in cui era stato inserito l'accantonamento delle quote annuali del TFR.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronuncia ex art. 375 c. p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Motivi della decisione

Con il 1^o motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (nel testo vigente nell'anno d'imposta 1997: oggi rispettivamente artt. 17 e 18), e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41 (nel testo vigente nell'anno d'imposta 2000: oggi art. 44), in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3. Si duole che il giudice dell'appello abbia ritenuto illegittima la tassazione dell'intero TFR, essendo al riguardo irrilevanti le modalità di relativo pagamento, come affermato da Cass. n. 6251 del 2007, che ha superato il precedente diverso orientamento.

Lamenta che non è nel caso configurabile una doppia tassazione, essendo distinti i soggetti sottoposti a prelievo.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, sono soggetti, con tassazione separata, all'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perché corrisposti sotto forma di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) al dipendente dal datore di lavoro (nella specie, C.N.R.) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24203; Cass., 7/10/2005, n. 19598).

Né alla tassazione osta la circostanza dell'originaria intestazione dei buoni postali anche al lavoratore (al quale i titoli saranno poi consegnati dallo stesso datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto), poiché tale intestazione implica un vincolo di destinazione dei titoli (e delle somme rappresentate), a garanzia del pagamento dell'indennità, affinché il datore di lavoro non possa diversamente utilizzarli, ma non comporta che i titoli medesimi entrino, sin dal loro acquisto e in costanza del rapporto di lavoro, nella disponibilità del lavoratore, il quale, invece, ne acquista il possesso e la legittimazione a disporne solo nel momento in cui si realizza il presupposto della tassazione disciplinata dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (v. Cass., 7/10/2005, n. 19598).

Orbene, nell'affermare che "è noto che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91, art. 41 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 1, considera, come reddito di capitale, anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi, ecc..

Da quanto sopra discende, pertanto, che qualsiasi ulteriore intervento resta precluso, a meno che non si voglia dar luogo ad una duplice imposizione fiscale, assolutamente quest'ultima da evitare, avendo, per legge, il contribuente già assolto ai propri obblighi fiscali, (che considerano comunque il reddito di capitale a prescindere dalla sua fonte, secondo il noto principio costituzionale della capacità contributiva)", il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza disatteso invero il suindicato principio.

Della medesima, assorbito il restante motivo con il quale la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 5, s'impone pertanto la cassazione.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c. p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2^o.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.